



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
CO.RE.COM.-Molise

Verbale n. 23

Adunanza del 25 ottobre 2018

DELIBERAZIONE N. 32/2018

**Oggetto: Legge regionale 20 maggio 2015, n. 11: "Disciplina del sostegno all'editoria locale".
Annualità 2015 (I bando). Riesame ex deliberazione di Giunta Regionale n. 194/17.
Ottemperanza alla sentenza del TAR Molise n. 569/18.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di ottobre, nella sede di Via Colitto, 7-
Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Dr. Fabio TALUCCI	Presidente	X	
Avv. Nicola Lavanga	Vice Presidente	X	
Avv. Angela Catalano	Componente	X	

Verbalizza il Direttore del Servizio: dott.ssa Angela Aufiero.

IL COMITATO

PREMESSO CHE:

Con deliberazione n. 31 del 6 luglio 2016 e con la successiva n. 42 del 30 novembre 2016 ha adottato determinazioni in merito alla annualità 2015 (1° bando) della L.R. 11/2015: Disciplina del sostegno all'editoria locale, proponendo alla Giunta regionale le ditte da ammettere, da ammettere con riserva o da escludere dalla contribuzione di cui alla legge citata e al Reg. 2/2016.

La Giunta regionale ha poi deliberato in merito con la deliberazione n. 562 del 30 novembre 2016, uniformandosi alle determinazioni del Comitato.

Successivamente, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 194 del 29 maggio 2017 ad oggetto: "L.R. 11/2015 – Disciplina del sostegno all'editoria locale. Riparto contributo annualità 2015. Art. 7, comma 2, L.R. 1 del 30.01.2017. Riesame posizione dei soggetti esclusi dal beneficio". In particolare la Giunta regionale con tale atto, ha deliberato:

"- di prendere atto delle modifiche legislative alla legge regionale n. 11/2015, apportate dall'art. 7 della legge regionale n. 1/2017;

- *Di prendere atto della conseguente necessità di dover riesaminare le domande dei soli soggetti esclusi dal beneficio di cui trattasi per mancanza del requisito della regolarità contributiva così come interpretato dalla citata disposizione di legge regionale, riportati nei verbali del Corecom n. 31 del 6 luglio 2016 e n. 42 del 30.11.2016, ed oggetto di presa d'atto da parte dell'Esecutivo regionale con DGR n. 562/2016;*
- *Di dare mandato al Corecom Molise per la verifica di quanto stabilito al punto 2) e per l'adozione di ogni conseguente determinazione che si renda necessaria";*

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, su richiesta del Comitato Corecom, ha reso in merito il parere del 6/07/2017 ad oggetto: richiesta parere – art. 7 l.r. 1/2017 – interpretazione e modalità di attuazione. In particolare, in detto parere, l'Avvocatura evidenziava, tra l'altro, con riferimento al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 1/2017 *"l'irretroattività della legge regionale anche di interpretazione autentica"* ed il suo *"insanabile contrasto con collaudati principi normativi e giurisprudenziali"*.

Il Comitato, nella seduta del 13 luglio 2017, ha disposto di trasmettere il citato parere alla Giunta regionale per ogni valutazione e determinazione di sua competenza, restando in attesa, in particolare, delle determinazioni che la Giunta avrebbe voluto adottare in relazione alla delibera di Giunta regionale n. 194 del 29 maggio 2017.

La Giunta Regionale, con la lettera acquisita al prot. n. 11504/17 del 30/10/2017, indirizzata per conoscenza al Corecom Molise, sollecitava l'Avvocatura al rilascio di ulteriore parere sulla vicenda affinché il Corecom potesse provvedere agli adempimenti di cui alla delibera n. 194 del 29/05/2017.

Successivamente, con nota acquisita al prot. n. 4929 del 14/05/2018, la giunta regionale ha inviato al Corecom l'ulteriore parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, prot. n. 9345-12/04/20018 per gli adempimenti di competenza.

Nella seduta del 21 maggio 2018, in ordine alla citata ultima corrispondenza, il Comitato così ha deliberato: *"vista la delibera di Giunta regionale n. 194 del 2017, visto il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato prot. n. 13269 del 6/07/2017, già trasmesso alla Giunta regionale con nota prot. n. 7945 del 17 luglio 2017 per le determinazioni di competenza in relazione al suddetto parere, visto l'ulteriore parere trasmesso dal Servizio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed*



assunto al protocollo del Consiglio regionale al n. 4929 del 14 maggio 2018, dispone di trasmettere la predetta documentazione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale in persona dei rispettivi Presidenti p.t. al fine di valutare l'abrogazione delle richiamate norme ritenute dall'Avvocatura distrettuale dello Stato "grossolanamente incostituzionali".

Successivamente, il Comitato nella seduta del 30 luglio 2018, ha approvato la deliberazione n. 23 con la quale, richiamati i sopra citati pareri dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, richiamata, altresì, la propria nota prot. n. 5349 del 23 maggio 2018 indirizzata al Presidente delle Regione Molise ed al Presidente del Consiglio regionale ad oggetto, letta e condivisa la proposta di legge predisposta dalle strutture del Consiglio regionale del Molise, sulla scorta dei sopra richiamati pareri dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, già trasmessa per le vie brevi al Segretario Generale del Consiglio Regionale, ha approvato la bozza di proposta di legge suddetta al fine della trasmissione in via ufficiale al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente del Consiglio Regionale e al Segretario generale del Consiglio regionale affinché potessero valutare l'esercizio dei loro poteri in merito all'iniziativa legislativa.

VISTA la nota acquisita al prot. n. 9995 del 10/10/2018, con cui la Giunta regionale ha trasmesso la sentenza TAR Molise n. 569/2018, chiedendo al Corecom Molise di adottare ogni utile provvedimento per l'esecuzione della DGR n. 194/2017, affinché la Regione Molise potesse chiudere il procedimento in oggetto nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica della pronuncia giurisdizionale;

LETTA la sentenza TAR Molise n. 569/2018;

CONSIDERATO che la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 194/2017, preso atto che sulla scorta della normativa regionale sopravvenuta, ivi espressamente e specificatamente richiamata, ossia esclusivamente sulla scorta della legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2017, art. 7, comma 2 ("L'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con l'articolo 33 della legge regionale 4 maggio 2016, n. 4 e con l'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2016, n. 15, deve essere interpretata nel senso che i requisiti previsti dal comma 2, lettera f) per quanto concerne la regolarità contributiva, devono essere posseduti al momento dell'erogazione dei contributi, mentre tutti gli altri requisiti previsti dal medesimo comma devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda") ha ravvisato la necessità di dover riesaminare le domande dei soggetti esclusi dal beneficio di cui trattasi per mancanza del requisito di regolarità contributiva, demandando, per l'effetto, al Corecom Molise la verifica dell'eventuale sussistenza di detto requisito unicamente in capo ai soggetti risultati non ammessi per la sola mancanza del presupposto in questione, così come riportati nei verbali del Corecom n 31 e 42 del 2016;





RICHIAMATE le deliberazioni del Corecom Molise nn. 31 e 42 del 2016 e n. 58 del 2017;
VERIFICATO che l'unica ditta esclusa dalla proposta di contribuzione per il solo motivo dell'irregolarità contributiva risulta la ditta: Cooperativa Editoriale Giornalisti Molisani s.r.l.
RITENUTO pertanto di dover riesaminare esclusivamente la posizione della Società predetta;
RITENUTO, anche a seguito di pregresse interlocuzioni con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, di dover procedere al citato riesame, nel rispetto del principio del *tempus regit actum*, applicando le vigenti regole procedurali di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento regionale n. 2/2016 relativi, rispettivamente, al "Procedimento di riparto" e ai "Controlli successivi all'erogazione dei contributi".
Pertanto, il Comitato provvederà alla proposta di ammissione alla contribuzione con l'indicazione del relativo contributo concedibile, esclusivamente sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento e, successivamente al riparto di cui al comma 1 dell'art. 6, il Co.Re.Com. procederà ai controlli conformemente a quanto previsto dall'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTA la domanda della Cooperativa Editoriale Giornalisti Molisani s.r.l. prot. Giunta regionale n. 32641 del 22/03/2016;

VISTA la relazione prot. n. 7403 del 6/07/2016 della struttura di supporto del Corecom Molise;

RILEVATO che, di conseguenza, le spese dichiarate ai sensi del d.P.R. 445/00 ammissibili a contributo, risultano le seguenti:

spese per il personale: euro 219.447,13;

spese generali euro 542.217,89;

VISTA la legge della Regione Molise 26 agosto 2002 n. 18, recante "*Istituzione, Organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 20 maggio 2015, n. 11: "*Disciplina del sostegno all'editoria locale*";

VISTO il Regolamento regionale n. 2 del 2016 di attuazione della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 e s. m. e i.;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi della citata normativa regionale, della deliberazione della Giunta regionale n. 194/2017 e della sentenza del TAR Molise n.569/2018;

VISTA la sentenza n. 5619/2018 del Consiglio di Stato RG 7510/2017, pubblicata l'1.10.2018, con la quale: "*Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n.289/17, respinge il ricorso introduttivo del giudizio e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario in relazione alle domande proposte con i motivi aggiunti presentati in corso di causa*"





DATO ATTO che nel richiamato dispositivo il Consiglio di Stato ordina che la sentenza n. 5619 del 2018 sia eseguita dall'Autorità Amministrativa;

RITENUTO, pertanto di proporre all'esecutivo regionale la riforma della deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 20 dicembre 2017 con la quale, in ottemperanza alla sentenza TAR Molise n. 289/2017, si ammettevano le imprese ivi elencate alla contribuzione di cui alla legge regionale n. 11/2015, annualità 2015, con espressa riserva della definizione del giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR 289/17;

VISTO, in particolare, l'art. 6, comma 1 e comma 4, della L.R. 11/2015;

VISTO, in particolare, l'art 6 del Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 11/15, n. 2/2016;

DATO ATTO che le spese del personale dichiarate ammissibili al contributo sono pari a euro 219.447,13;

DATO ATTO che le spese generali dichiarate ammissibili al contributo sono pari a euro 542.217,89;

RILEVATO che il 65% delle spese del personale dichiarate è pari a euro 142.640,63;

RILEVATO che il 35% delle spese generali dichiarate è pari a euro 189.776, 26;

CONSIDERATO che il totale del contributo così come sopra determinato è pari a euro 332.416, 89 e supera il limite prescritto dall'art. 6, comma 4 della legge regionale 11/2015;

VISTA la nota prot. n. 78327 del 6/07/2016 della Giunta regionale, acquisita al prot. del Consiglio regionale al n. 7385 del 6/07/2016, con la quale si conferma, così come previsto dall'art. 11 della L.R. 11/2015, lo stanziamento di euro 1.000.000,00 per il finanziamento dei contributi relativi all'annualità 2015;

RITENUTO di dover rideterminare il contributo massimo concedibile in euro 250.000,00 ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 11/2015;

all'unanimità, per le motivazioni tutte espresse in precedenza, così

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. in revisione di quanto stabilito con le proprie deliberazioni n. 31 del 06/07/16, n. 42 del 30/11/16 e n. 58 del 17/11/2017, di proporre alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2015 e dell'art 6 del Regolamento Reg. n. 2/2016, per l'impresa Cooperativa Editoriale Giornalisti Molisani s.r.l., il seguente complessivo contributo concedibile: 250.000,00 euro, anche in considerazione della sentenza n. 5619/2018 del Consiglio di Stato - RG 7510/2017, pubblicata l'1.10.2018, di cui alle premesse;




3. La predetta proposta di ammissione viene effettuata con espressa riserva degli ulteriori controlli che verranno eseguiti ai sensi del Regolamento n. 2/2016 e s.m.e i.
4. La presente delibera, formata da n. sei facciate, è notificata alla alla Giunta Regionale e pubblicata sul sito web del Corecom Molise, a cura della struttura di supporto.

Il verbalizzante

Direttore del Servizio

Angela Aufiero



Il Presidente

Fabio Talucci

